



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA

Presidente

dr. Rocco LOTITO

Consigliere relatore

dr. Federico LORENZINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c. iscritto al n. 8974 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del sig. Alessandro Sacco (c.f.: SCCLSN85L21F052X), nato a Matera (MT) il 21.7.1985, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vitulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matera al rec.to III Annunziatella n. 1 (pec: vitulli1135@cert.avvmatera.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella udienza del 30 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore dott. Rocco Lotito, l'avv. Antonio Vitulli, per l'opponente, e il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio Stolfi;

preMESSo in

FATTO

Con ricorso depositato in data 22/9/2023, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata chiedeva al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del c.g.c. di voler fissare nei confronti dell'agente contabile esterno per la tassa di soggiorno spettante al Comune di Matera, individuato nel sig. Sacco Alessandro, C.F.: SCCLSN85L21F052X, tenuto alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva B&B "Le Rondinelle", un termine per la presentazione del conto giudiziale, relativo all'esercizio finanziario 2018

La Procura chiedeva, altresì, con il medesimo ricorso, di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito dei conti nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice designato, con decreto n. 25/2023, emesso il 18/10/2023, ritenendo che la Procura regionale avesse indicato l'esercizio finanziario 2018 per mero errore materiale e che il conto giudiziale per il quale si doveva procedere alla fissazione di un termine di presentazione fosse da riferirsi all'esercizio finanziario 2019, fissava il termine di giorni 30, entro il quale tale conto giudiziale, compilato dall'agente contabile esterno per la riscossione della imposta di soggiorno presso il Comune di Matera (come sopra individuato), avrebbe dovuto essere presentato per il deposito all'Ufficio Tributi del

medesimo Comune.

Il G.D. fissava altresì un termine di giorni 30, decorrenti dal deposito del conto giudiziale dell'agente contabile presso la amministrazione comunale, entro il quale il Comune di Matera avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti conseguenti, compresa la necessaria parificazione e al deposito del conto giudiziale parificato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Avverso il predetto decreto veniva interposto gravame con ricorso depositato il 4/1/2024, con il quale l'opponente rappresentava:

- che aveva provveduto ad informare prima l'APT Basilicata, con *mail* dell'1.12.2018, e poi il Comune di Matera, con comunicazione depositata in data 18.12.2018, che l'attività di B&B presso l'immobile sito in Matera al rec. I Fiorentini nn. 1-2 sarebbe cessata a far data dall'1.1.2019, come in effetti accaduto;
- che il Comune di Matera aveva preso atto dell'intervenuta chiusura del B&B LE RONDINELLE e, per l'effetto, aveva registrato la cessazione con variazione ai fini dell'imposizione della TARI relativa all'immobile in questione;
- che, con contratto regolarmente registrato in data 17.7.2019, tale immobile era stato concesso in locazione a decorrere dal 1° agosto dello stesso anno;
- che, nonostante tutto quanto sopra esposto, in data 12.12.2023 aveva ricevuto la notifica del ricorso e del decreto, ora oggetto della presente opposizione;
- che, inspiegabilmente, l'odierno opponente aveva ricevuto contemporaneamente dal Comune di Matera la notifica di due plichi, contenenti i medesimi ricorso e decreto sopra indicati, da cui «...*si apprendeva, tra le altre cose, che il Comune di Matera – nonostante fosse noto che l'attività di cui si*

discorre era già stata chiusa a decorrere dall'1.1.2019 – aveva trasmesso a codesta Ill.ma Corte un elenco delle strutture ritenute inadempienti alla presentazione del conto per il 2019, tra le quali risultava esservi il B&B Le Rondinelle».

Tanto premesso, nell'allegare la richiamata documentazione attestante l'avvenuta cessazione della propria attività di B&B dal 1° gennaio 2019, di cui il Comune di Matera era stato tempestivamente notiziato, considerato che, di fatto, il sig. Sacco non aveva in alcun modo maneggiato denaro pubblico nel 2019 e che, pertanto, allo stesso non poteva essere attribuita la qualifica di agente contabile né essere imposto l'obbligo di rendere il conto di un'attività cessata, chiedeva che, previa revoca del predetto decreto n. 25/2023, il sig. Alessandro Sacco fosse mandato assolto da qualsivoglia addebito, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

All'odierna pubblica udienza il difensore dell'opponente si riportava al ricorso in opposizione, illustrando e specificando ulteriormente gli argomenti svolti. Il P.M. concordava con la prospettazione attorea.

DIRITTO

Il ricorso in opposizione è fondato e va accolto alla luce della documentazione versata in atti ed indicata in narrativa da cui si evince che, per l'esercizio 2019, il sig. Sacco non ha rivestito la qualifica di agente contabile in relazione all'attività di ricezione alberghiera e quindi non era destinatario dell'obbligo di resa del conto giudiziale, concernente il versamento dell'imposta di soggiorno.

In particolare, assume rilievo al riguardo, la tempestiva comunicazione del 18/12/2018 della cessazione dell'attività al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive). Tale sportello svolge la funzione di «...unico soggetto

pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» (art. 2 del D.P.R. n. 160/2010).

Assume rilievo, al fine della regolazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del c.g.c., il mancato aggiornamento dell'elenco degli agenti contabili da parte del comune di Matera; le stesse vengono pertanto poste a carico dell'Ente locale e liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in euro 410,00. Nulla per le spese della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata accoglie il ricorso in opposizione indicato in epigrafe, e conseguentemente dispone l'annullamento del Decreto n. 25/2023 emesso dal Giudice designato.

Ai sensi dell'art. 31, c.1, del c.g.c., le spese di giudizio vengono poste a carico del Comune di Matera e liquidate nella somma di euro 410,00, più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto D.M. n. 55/2014. Nulla per le spese della sentenza.

La presente sentenza sarà comunicata, a cura della segreteria della Sezione, alla parte ricorrente, al Pubblico Ministero, al Comune di Matera e, a cura di quest'ultimo, al Responsabile del procedimento.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 30 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE